

## I debiti... dell'amministrazione!

Beatrice Mezzina mette giustamente i puntini sulle "i" per quanto riguarda l'amministrazione dei debiti da parte dei docenti e i relativi "pagamenti" da parte degli studenti, dopo la recente riforma dell'esame di Stato, di cui alla Legge 1/07, con cui si prevede che siano ammessi alle prove gli alunni frequentanti che "siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato tutti i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici". La legge prevede anche che su questa materia sia un decreto ministeriale a dettare le modalità di attuazione. E la Mezzina rileva che "in attesa del decreto del Ministro che specificherà le modalità relative all'art. 1 a, conviene una riflessione immediata sulla questione dei debiti formativi che riguarda già da quest'anno le classi prime dei trienni, che seguiranno la nuova normativa".

Ma *ruit hora* e l'esame di giugno non è molto distante! Riusciranno i nostri eroi del Mpi a varare a tempo.. debito... *absit iniura verbis* l'atteso provvedimento?

Occorre inoltre ricordare che non c'è debito senza credito! O meglio, discorso analogo vale per i crediti scolastici. I punteggi massimi raggiungibili nel triennio, con la nuova legge, passano da 20 a 25 e devono essere distribuiti anno dopo anno a partire dal terzultimo anno di corso, cioè da quest'anno scolastico, per essere definitivamente conteggiati alla fine dell'anno scolastico 2008-09. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge di riforma recita infatti: "Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008 continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

Attualmente i punteggi massimi raggiungibili sono di 6 punti per il terzultimo anno, 6 per il penultimo e 8 per l'ultimo, come si evince dalla Tabella A annessa al Regolamento sulla disciplina degli esami di Stato (dpr 323/98). E' una tabella che dovrebbe essere modificata ed anche con una certa urgenza. Una possibile ipotesi potrebbe essere la seguente.

### **IPOTESI per un aggiornamento della tabella A, di cui al Dpr 323/98, Regolamento applicativo della Legge 425/97**

Criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi al credito scolastico con le modifiche indotte dall'innalzamento del punteggio massimo totale da 20 a 25 punti e relativa distribuzione negli ultimi tre anni.

NB:  $M$  = media dei voti riportati nell'anno scolastico di riferimento.

I debiti, una volta che lo studente è giunto nella classe quinta, debbono essere stati tutti "pagati".

#### **Attuale Tabella A allegata al Dpr 323/98**

	Classe terza		Classe quarta		Classe quinta
	senza debiti	con debiti	senza debiti	con debiti	
$M = 6$	2 - 3	2	2 - 3	2	4 - 5
$6 < M \leq 7$	3 - 4	3	3 - 4	3	5 - 6
$7 < M \leq 8$	4 - 5	4	4 - 5	4	6 - 7
$8 < M \leq 10$	5 - 6	5	5 - 6	5	7 - 8

#### **Tabella A: nuova proposta**

	Classe terza		Classe quarta		Classe quinta
	senza debiti	con debiti	senza debiti	con debiti	
$M = 6$	4 - 5	4	4 - 5	4	5 - 6
$6 < M \leq 7$	5 - 6	5	5 - 6	5	6 - 7
$7 < M \leq 8$	6 - 7	6	6 - 7	6	7 - 8
$8 < M \leq 10$	7 - 8	7	7 - 8	7	8 - 9

Occorrerà provvedere anche alla redistribuzione dei punteggi relativi al colloquio, il cui punteggio massimo passa da 35 a 30. Ma si tratta di una operazione demandata per legge alla competenza delle commissioni.

I punteggi delle prove scritte, 15 + 15 + 15, non subiscono modifiche.

**Roma, 13 febbraio 2007**

**Maurizio Tiriticco**